

**ACI INFORMATICA SPA**

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI POSTALI DI RECAPITO**

**ALLEGATO 6 AL DISCIPLINARE DI GARA**

**CIG: 7417949D27**

## Sommar

Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici.....	5
Articolo 2 – Oggetto .....	6
Articolo 3 - Luogo di esecuzione delle attività.....	7
Articolo 4 – Durata .....	7
Articolo 5 – Estensione del servizio .....	8
Articolo 6 – Attività di presa in carico, recapito e consegna ai destinatari .....	8
Articolo 7 – Monitoraggio, rendicontazione e gestione dei flussi sugli esiti dei recapiti .....	11
Articolo 8 - Gestione fisica dei ritorni .....	12
Articolo 9 – Gestione delle anomalie .....	13
Articolo 10 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa .....	13
Articolo 11 - Obblighi specifici a carico dell'Impresa .....	16
Articolo 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Rispetto degli obblighi contributivi .....	17
Articolo 13 – Obblighi di riservatezza .....	18
Articolo 14 – Livelli di servizio .....	19
Articolo 15 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro .....	19
Articolo 16 – Responsabile del servizio dell'Impresa.....	19
Articolo 17 - Assicurazione .....	20
Articolo 18 - Revisione dei prezzi. Rinunce .....	21
Articolo 19 - Penali.....	21
Articolo 20 - Corrispettivo .....	24
Articolo 21 - Fatturazione e pagamento .....	26

Articolo 22 - Subappalto .....	29
Articolo 23 - Disposizioni antimafia.....	32
Articolo 24 - Cauzione .....	33
Articolo 25 - Divieto di cessione del Contratto e dei crediti.....	34
Articolo 26 - Risoluzione .....	35
Articolo 27 - Recesso .....	37
Articolo 28 – Tracciabilità dei flussi finanziari .....	38
Articolo 29 – Fallimento. Cessione. Trasformazione. Scissione. Acquisizione .....	40
Articolo 30 – Codice Etico e Patto di Integrità .....	41
Articolo 31 - Consenso al trattamento dei dati. Identificazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati.....	42
Articolo 32 - Condizioni particolari di risoluzione .....	42
Articolo 33 – Tolleranza. Validità .....	43
Articolo 34 - Oneri fiscali e spese contrattuali .....	43
Articolo 35 - Foro competente .....	44

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI POSTALI DI RECAPITO**

TRA

**ACI Informatica S.p.A.** con sede in Roma, via Fiume delle Perle, 24  
Codice Fiscale 00405030586 Partita IVA 00883311003 in persona del  
Direttore Generale, Ing. Mauro Minenna (di seguito per brevità **ACI  
Informatica**)

E

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via  
\_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, (domiciliata ai fini  
del presente Contratto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,) in persona del  
\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede  
sociale (di seguito per brevità **Impresa**),

**PREMESSO CHE**

- l'Impresa, risultata aggiudicataria della gara a tal fine indetta da ACI Informatica, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti;
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta -; Allegato "II" - Capitolato Tecnico; Allegato "III" – Eventuali chiarimenti inviati durante la gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliare,

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici**

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come l'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta), l'Allegato "II" (Capitolato Tecnico), Allegato "III" (Eventuali chiarimenti inviati durante la gara), nonché la dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa posta in calce al presente Contratto.

2. L'esecuzione del presente Contratto è disciplinata, oltre che da quanto nel medesimo e nei suoi allegati disposto, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti da ACI Informatica, prevarranno sugli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti dall'Impresa.

4. Il codice CIG identificativo del presente Contratto è il seguente:  
7417949D27.

5. E' designato quale Responsabile del Procedimento l'Ing. Nicola Accarino.

6. È designato quale Direttore dell'esecuzione del Contratto il dott.\_\_\_\_\_.

## Articolo 2 – Oggetto

1. ACI Informatica affida all'Impresa l'incarico per l'erogazione dei servizi postali di recapito. In particolare, l'Impresa dovrà provvedere alle seguenti attività:

- a) recapito di corrispondenza ordinaria massiva contenente documentazione cartacea;
- b) recapito di corrispondenza commerciale contenente materiale cartaceo informativo/pubblicitario.

2. In relazione alle attività di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, l'Impresa dovrà assicurare:

- il recapito della corrispondenza ai destinatari;
- il monitoraggio e la rendicontazione elettronica dello stato di lavorazione di ciascun invio di corrispondenza, anche con consultazione web delle informazioni relative all'esito/inesito;
- la gestione dei flussi di dati relativi agli esiti degli invii effettuati;
- la gestione delle anomalie di recapito.

3. La corrispondenza ordinaria da recapitare riguarda normalmente buste con all'interno un modulo cartaceo di formato A4 con una tessera plastica o la ricevuta di pagamento della tassa automobilistica.

4. La corrispondenza contenente materiale informativo/pubblicitario riguarda le seguenti tipologie di lettere:

- buste contenenti un modulo cartaceo pubblicitario di formato A4;
- cartoline pieghevoli a due ante autoimbustanti.

5. Per tutte le tipologie di corrispondenza il peso unitario è nella fascia 0-

20 grammi.

6. L'Impresa si obbliga, altresì, ad eseguire, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 20 tutte le prestazioni previste nel Capitolato Tecnico, ivi compresi gli aspetti migliorativi offerti gratuitamente dall'Impresa se non rifiutati espressamente da ACI Informatica.

7. La descrizione del servizio richiesto, le modalità di esecuzione, le specifiche attività richieste all'Impresa, oltre che nel presente Contratto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico a cui specificatamente si rinvia.

### **Articolo 3 - Luogo di esecuzione delle attività**

1. L'Impresa prende espressamente atto che il luogo presso il quale dovranno essere eseguiti i servizi oggetto del presente Contratto è l'intero territorio nazionale, così come previsto nel Capitolato Tecnico.

### **Articolo 4 – Durata**

1. Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di trentasei mesi a far data dalla presa in carico delle attività da parte dell'Impresa, documentata tramite apposito verbale di inizio attività o altro documento analogo

2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, ACI Informatica si riserva la facoltà di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i..

#### **Articolo 5 – Estensione del servizio**

1. ACI Informatica si riserva la facoltà, nel periodo di validità del presente Contratto, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di richiedere ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. un aumento, fino alla concorrenza del quinto, del valore della fornitura alle stesse condizioni previste nel presente Contratto.
2. ACI Informatica si riserva, altresì, la facoltà di azionare una proroga tecnica alle medesime condizioni economiche ed operative ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. Nel caso in cui l'Impresa non ottemperi alle richieste di cui al presente articolo, ACI Informatica si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **Articolo 6 – Attività di presa in carico, recapito e consegna ai destinatari**

1. L'impresa è l'unica responsabile nei confronti di ACI Informatica della corrispondenza presa in carico, e dovrà pertanto prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare che i documenti subiscano smarrimenti, deterioramenti, manomissioni o furti, nonché ritardi nella consegna e negli eventuali ritorni.
2. L'impresa si obbliga a ricevere dal Consolidatore indicato da ACI Informatica la corrispondenza da consegnare al Destinatario, confezionata secondo le regole definite dalla stessa Impresa, e la relativa distinta di accompagnamento, provvedendo alla verifica della



rispondenza tra distinta e quanto conferito. Il conferimento dovrà avvenire presso le sedi dell'Impresa.

3. In caso di difformità, l'Impresa si obbliga a prendere, comunque, in carico l'invio segnalando contestualmente al Consolidatore le anomalie riscontrate, che vengono anche puntualmente riportate sulla distinta cartacea, la cui copia firmata dai Responsabili preposti, sia del Consolidatore sia dell'Impresa, eventualmente con annotazione delle difformità riscontrate, deve essere consegnata al Consolidatore, a comprova dell'avvenuto conferimento.

4. In caso di anomalie riscontrate successivamente alla presa in carico, l'Impresa si obbliga a provvedere alla loro puntuale segnalazione al Consolidatore, attraverso l'invio di una apposita comunicazione via e-mail e del relativo flusso di dati.

5. In caso di omessa comunicazione, nei tempi previsti, delle anomalie riscontrate da parte dell'Impresa, il conferimento si considera accettato.

6. Qualora non siano state riscontrate anomalie, l'Impresa per ciascuna comunicazione presa in carico aggiorna il corrispondente stato di lavorazione sul proprio sistema informatico, accessibile anche al Responsabile Tecnico ACI Informatica.

7. L'Impresa si obbliga ad assicurare che il proprio sistema informatico consenta, per ogni spedizione e lotto conferito e preso in carico, al Responsabile Tecnico ACI Informatica e al Consolidatore, di consultare il flusso di dati delle comunicazioni prese in carico, con indicazione di eventuali invii risultati difformi (non presenti o in eccesso) durante il

controllo puntuale, rispetto a quanto riportato nella distinta cartacea. Il tempo di consegna decorre dalla presa in carico attestata dalla distinta controfirmata dall'Impresa.

8. L'attività di Consegna ai Destinatari consiste nella consegna da parte dell'Impresa delle comunicazioni rivolte da ACI Informatica agli utenti, nelle diverse tipologie di invio previste nel Capitolato Tecnico.
- L'Impresa si obbliga a fornire al Consolidatore le liste continuamente aggiornate dei CAP serviti, con indicazioni delle aree di recapito (Metropolitana, Capoluogo di Provincia, Extraurbano), distinguendo gli eventuali CAP in cui opera direttamente da quelli in cui ricorre al FSU.
- Il ricorso al FSU è consentito solo al 30% massimo dei CAP.

9. L'Impresa si obbliga ad eseguire le attività di propria competenza di seguito riportate nei tempi indicati nel capitolo 4 del Capitolato Tecnico:
- erogazione del servizio di recapito di posta ordinaria e plichi non imbustati in Area Metropolitana;
  - erogazione del servizio di recapito di posta ordinaria e plichi non imbustati sui Capoluoghi di Provincia;
  - erogazione del servizio di recapito di posta ordinaria e plichi non imbustati sulle Aree Extraurbane;
  - erogazione del servizio di recapito di tipo commerciale sull'intero territorio nazionale.

10. Per quanto non espressamente qui riportato si rinvia al Capitolato Tecnico.

11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al

presente articolo, ACI Informatica ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

**Articolo 7 – Monitoraggio, rendicontazione e gestione dei flussi sugli esiti dei recapiti**

1. L'Impresa deve consentire, tramite apposito portale web, il monitoraggio, la consultazione e la rendicontazione elettronica dello stato di lavorazione di ciascun invio di corrispondenza ordinaria massiva e commerciale di ACI Informatica, tramite una ricerca per codice identificativo della comunicazione (es. il codice identificativo dell'invio postale), secondo le normali prassi in uso nel mercato dei servizi postali.

2. La rendicontazione elettronica degli invii deve consentire ad ACI Informatica di acquisire le informazioni analitiche relative a data, ora e luogo dell'avvenuta consegna della corrispondenza al civico del destinatario.

3. L'Impresa deve inoltre provvedere alla gestione dei flussi di dati relativi agli esiti degli invii di corrispondenza, per tipologia di invio, e alla consegna ad ACI Informatica di appositi file importabili sui propri sistemi informatici.

4. I flussi di dati devono essere integrati con qualsiasi ulteriore informazione utile per la successiva bonifica dell'inesito da parte di ACI Informatica, di cui l'Impresa sia venuta a conoscenza. I flussi di dati sugli esiti devono essere inviati ai Responsabili tecnici di ACI Informatica.

5. Per quanto non espressamente qui riportato si rinvia al Capitolato Tecnico.

6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, ACI Informatica ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **Articolo 8 - Gestione fisica dei ritorni**

1. L'Impresa dovrà provvedere alla restituzione del cartaceo delle comunicazioni di ritorno ad ACI Informatica.

2. Per ciascuna riconsegna del cartaceo di ritorno, l'Impresa deve preparare una distinta di accompagnamento della corrispondenza da restituire, che funga anche da documento di accettazione da parte di ACI Informatica.

3. L'Impresa, per poter considerare completata, e quindi fatturabile, la lavorazione di un lotto di invio, deve consegnare ad ACI Informatica uno specifico flusso di dati, tale da individuare in maniera univoca la corrispondenza recapitata, con la data di recapito, restituita, con la data di riconsegna del cartaceo per ciascun invio, e con anomalia (smarrita, deteriorata, manomessa o rubata), per ciascun invio del lotto.

4. Il flusso di dati inviato dall'Impresa ad ACI Informatica, per ciascun lotto di invio, deve essere coerente con le distinte cartacee firmate dall'Impresa e dal Consolidatore per accettazione di ciascuna riconsegna.

5. Il sistema informatico dell'Impresa, per ogni spedizione e lotto di invio con corrispondenza riconsegnata, deve consentire ad ACI Informatica di

consultare il flusso di dati delle comunicazioni riconsegnate.

6. Per quanto non espressamente qui riportato si rinvia al Capitolato Tecnico.

7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, ACI Informatica ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **Articolo 9 – Gestione delle anomalie**

1. In caso di corrispondenza smarrita, deteriorata, manomessa o rubata, l'impresa deve fornire uno specifico flusso di dati con tutte le informazioni, concordate con ACI Informatica, per consentire la gestione delle anomalie riscontrate da parte di ACI Informatica.

2. Il cartaceo deve essere restituito ad ACI Informatica, accompagnato da apposita distinta di riconsegna delle anomalie sul recapito, per consentire le successive fasi di lavorazione.

3. Le lavorazioni non correttamente eseguite devono essere immediatamente stornate dalle fatture per il recapito inviate ad ACI Informatica o gestite attraverso specifiche note di credito.

4. Per quanto non espressamente qui riportato si rinvia al Capitolato Tecnico.

5. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, ACI Informatica ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **Articolo 10 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di

cui al successivo articolo 20, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività, e agli adempimenti necessari all'integrale esecuzione delle attività e servizi oggetto del presente Contratto e per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali l'Impresa dichiara di essere in possesso di tutte le certificazioni e autorizzazioni richieste dalla normativa vigente, e di disporre dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, in quanto dichiara e garantisce che l'attività oggetto del presente Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la stessa Impresa è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ACI Informatica.

4. L'impresa si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le

modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei relativi Allegati.

5. L'Impresa si obbliga a porre in essere le operazioni necessarie a fornire supporto alle attività di governo della fornitura. Tale supporto deve essere erogato da una struttura dedicata messa a disposizione dall'impresa, che provvederà alla predisposizione di reportistica sullo stato di avanzamento delle attività e dei costi

6. L'impresa, altresì, si obbliga a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad ACI Informatica di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel Contratto. In particolare, l'Impresa si obbliga a fornire tramite i flussi di dati e/o l'apposita reportistica richiesta da ACI Informatica, tutti gli elementi informativi necessari all'alimentazione delle banche dati di ACI Informatica, in modo da consentire le seguenti attività:

- monitoraggio dei tempi di erogazione del servizio di recapito della corrispondenza ordinaria e della corrispondenza commerciale;
- monitoraggio dei dati quantitativi relativi alle diverse lavorazioni ai fini dei controlli;
- gestione della contabilità lavori ai fini del controllo e dell'approvazione della fatturazione.

7. L'Impresa consente ad ACI Informatica di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto, impegnandosi, ora per allora, a

prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

8. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

9. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ACI Informatica, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente Contratto.

10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **Articolo 11 - Obblighi specifici a carico dell'Impresa**

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'Impresa si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale specializzato, avente la capacità professionale per espletare le attività stesse secondo le condizioni minime previste dal Capitolato Tecnico. L'Impresa risponderà direttamente e integralmente dell'operato del personale utilizzato.

2. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma del presente articolo, ACI Informatica, fermo il



diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

**Articolo 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Rispetto degli obblighi contributivi**

1. L'Impresa garantisce di ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale e verso gli addetti e incaricati utilizzati nell'esecuzione del presente Contratto, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendosi – in via esclusiva e integrale - ogni onere o responsabilità in relazione agli obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi verso il proprio personale e i collaboratori, addetti, ausiliari e incaricati di cui dovesse avvalersi ai fini del presente Contratto, e mantenendo libera e del tutto indenne ACI Informatica da ogni e qualsiasi rapporto, onere e responsabilità giuridici ed economici con tali operatori.

2. L'Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti utilizzati nelle attività oggetto del presente Contratto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività oggetto del Contratto stesso, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati

contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai precedenti commi del presente articolo, vincolano l'Impresa anche nel caso in cui l'Impresa stessa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5. L'Impresa si obbliga, altresì, ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente, nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all'oggetto del presente Contratto.

6. L'Impresa dichiara di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

### **Articolo 13 – Obblighi di riservatezza**

1. L'Impresa prende atto e garantisce che nelle attività di cui al presente Contratto è garantita la massima riservatezza in merito a dati e conoscenze che costituiscono patrimonio aziendale di ACI Informatica,

2. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte del proprio personale, degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, ACI

Informatica ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa ACI Informatica.

#### **Articolo 14 – Livelli di servizio**

1. L'Impresa dovrà garantire, per tutta la durata del presente Contratto, il rispetto dei livelli di servizi minimi stabiliti nel capitolo 4 del Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi proposti dall'Impresa in sede di offerta.
1. La rilevazione e la verifica dei livelli di servizio avviene su base mensile (mese solare).

#### **Articolo 15 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro**

1. L'Impresa, nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e relative circolari esplicative in vigore, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel periodo di validità del Contratto stesso.

#### **Articolo 16 – Responsabile del servizio dell'Impresa**

1. Con la stipula del presente Contratto, l'Impresa mette a disposizione di ACI Informatica un Responsabile del Servizio che sarà responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio oggetto del Contratto stesso, nonché della gestione e coordinamento degli Operatori del gruppo di lavoro dedicato.
2. Il Responsabile del Servizio dovrà avere almeno n. 5 (cinque) anni di

esperienza continuativa nello svolgimento di attività analoghe a quelle richieste, dovrà monitorare l'andamento dei livelli di servizio nell'arco del periodo di validità del presente Contratto, ed essere in grado di porre in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

3. Il referente di ACI Informatica è il Direttore dell'esecuzione del presente Contratto indicato nel precedente art. 1, comma 7.

4. Per ragioni di opportunità tecnica emergenti in corso di esecuzione, i referenti potranno concordare modifiche e varianti alle attività previste, purché detti interventi siano coerenti con quanto previsto e non comportino aumenti dei corrispettivi pattuiti.

#### **Articolo 17 - Assicurazione**

1. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto, ed è altresì responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati dai propri dipendenti, consulenti e risorse.

2. L'Impresa, in considerazione delle responsabilità e dei rischi assunti con la sottoscrizione del presente Contratto, ha stipulato con primaria Compagnia, e si impegna a mantenere a proprie spese per l'intero periodo di validità del Contratto stesso, una polizza assicurativa – per un valore non inferiore a euro 2.000.000 - a copertura del rischio da responsabilità civile e professionale in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Contratto, e per tutti i rischi e le responsabilità correlati all'esecuzione del Contratto stesso, anche per

danni procurati da terzi e a terzi. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente comma è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di dare evidenza e di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, anche attraverso dichiarazione di assicurazione a ogni rinnovo e fino alla scadenza del presente Contratto, il presente Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale, e fatto salvo l'obbligo di risarcimento ad ACI Informatica del maggior danno subito.

#### **Articolo 18 - Revisione dei prezzi. Rinunce**

1. Per l'intera durata del rapporto contrattuale non si procederà ad alcuna revisione dei prezzi.
2. L'Impresa rinuncia a chiedere la risoluzione del presente Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, di cui all'art. 1467 del Codice Civile, e la revisione del corrispettivo, di cui all'art. 1664 del Codice Civile.

#### **Articolo 19 - Penali**

1. Per gli inadempimenti di seguito specificati saranno poste a carico dell'impresa le penali così quantificate:

##### **A. Indisponibilità del sistema informatico:**

Qualora il sistema informatico dell'Impresa non consente per più di un giorno, per ogni spedizione e lotto conferito e preso in carico, al Responsabile Tecnico ACI Informatica e al Consolidatore, di consultare il flusso di dati delle comunicazioni prese in carico, con

indicazione di eventuali invii risultati difformi (non presenti o in eccesso) durante il controllo puntuale, rispetto a quanto riportato nella distinta cartacea, così come indicato nel Capitolato Tecnico, è prevista l'applicazione di una penale a carico dell'Impresa di € 500,00 (cinquecento/00);

**B. Mancato rispetto dei livelli di servizio riportati nel Capitolato Tecnico**

1. In caso di ritardo nel recapito della corrispondenza ordinaria in Area Metropolitana, Capoluoghi di Provincia ed Aree Extraurbane e della corrispondenza commerciale su tutto il territorio nazionale, rispetto al livello di servizio minimo indicato nel Capitolato tecnico, capitolo 4, punti 1, 2, 3 e 4 della tabella, sarà posta a carico dell'Impresa una penale di € 200,00 (duecento/00) per ogni punto percentuale o frazione di esso, inferiore a quanto indicato nello specifico livello di servizio ai citati punti 1, 2, 3 e 4 della tabella stessa.

2. In caso di ritardo nella restituzione del flusso di dati con gli esiti dei recapiti della corrispondenza ordinaria in Area Metropolitana, Capoluoghi di Provincia ed Aree Extraurbane e con gli esiti dei recapiti della corrispondenza commerciale su tutto il territorio nazionale, rispetto al livello di servizio minimo indicato nel Capitolato tecnico, capitolo 4, punti 5, 6, 7 e 8 della tabella, sarà posta a carico dell'Impresa una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto indicato nello specifico livello di servizio ai punti 5, 6, 7 e 8 della tabella

stessa.

2. Tutte le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate ad ACI Informatica nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.

3. ACI Informatica si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre a chiedere il risarcimento di tutti i danni, nei seguenti casi:

- qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga nel periodo di un mese la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo maturato nel periodo;
- qualora l'ammontare complessivo delle penali inflitte raggiunga il 10% del corrispettivo contrattuale massimo dell'intera fornitura di cui al successivo art. 20;
- qualora per qualsiasi attività i valori di SLA riscontrati siano inferiori nel periodo di competenza di oltre il 10% rispetto ai valori di soglia.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi del presente articolo, ACI Informatica si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del

Codice Civile, nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere ACI Informatica dell'ammontare di eventuali oneri che la stessa ACI Informatica dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Impresa stessa.

7. ACI Informatica, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo art. 24, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

#### **Articolo 20 - Corrispettivo**

1. Il corrispettivo per tutte le prestazioni del presente Contratto e per gli obblighi in esso assunti, è determinato con l'applicazione dei seguenti prezzi unitari:

- per ogni recapito di corrispondenza ordinaria massiva contenente documentazione cartacea:

Euro \_\_\_\_\_,00 ( \_\_\_\_\_/00);

- per ogni recapito di corrispondenza commerciale contenente materiale cartaceo informativo/pubblicitario

Euro \_\_\_\_\_,00 ( \_\_\_\_\_/00



2. In relazione ai prezzi unitari di cui al precedente comma del presente articolo ed ai quantitativi previsti, il corrispettivo complessivo massimo non superabile per tutte le prestazioni di cui al presente Contratto e per gli obblighi in esso assunti, per il periodo contrattuale di 36 mesi è di € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ /00) al netto di IVA in regime di Split Payment, come meglio precisato al successivo art. 21, comma 8.

3. Il predetto corrispettivo contrattuale è da intendersi remunerativo di ogni onere e spesa necessari per l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali; tale corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e sarà corrisposto previa verifica di conformità dei servizi.

Il costo per gli oneri di sicurezza è pari a zero, in quanto non sono presenti rischi da interferenza che richiederebbero l'adozione da parte dell'Impresa di misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per eliminare o ridurre tali rischi. Pertanto, l'Impresa non dovrà sostenere ulteriori costi per la sicurezza, rispetto a quelli propri, per far fronte a specifiche necessità derivanti dal presente Contratto.

4. Resta fermo e inteso che tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del presente Contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nel corrispettivo previsto dal Contratto stesso.

5. I corrispettivi di cui al presente articolo sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili e indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, e l'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo previsto dal presente Contratto.

6. I corrispettivi, pertanto, sono remunerativi di tutte – nessuna esclusa - le attività che sono oggetto del presente Contratto. Resta, comunque, escluso il diritto al corrispettivo per prestazioni non esattamente e non correttamente eseguite.

7. In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, ACI Informatica in qualità di società a totale partecipazione pubblica, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia S.p.A.) ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 40/2008, comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario e sospenda e/o disponga il versamento, totale o parziale, delle somme oggetto di verifica all'Agente della riscossione, ACI Informatica darà seguito a tali prescrizioni e nessuna pretesa, per interessi o altro, potrà essere avanzata nei confronti della stessa ACI Informatica.

## **Articolo 21 - Fatturazione e pagamento**

1. L'impresa provvederà alla fatturazione mensile posticipata dei servizi effettivamente erogati nel corso del periodo di riferimento.
2. L'Impresa mensilmente dovrà emettere una sola fattura contenente la specifica degli affidamenti con i relativi importi riferiti alle quantità erogate, in relazione alle attività previste nel Capitolato Tecnico.
3. Ciascuna fattura dovrà (i) indicare espressamente la causale del pagamento, (ii) contenere i riferimenti al presente Contratto relativi al numero, alla data, e al codice CIG (Codice Identificativo Gara), (iii) essere intestate ad ACI Informatica, Via Fiume delle Perle n. 24, 00144 Roma, P. IVA 00883311003, ed (iv) essere inviate per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica: [admacinform@informatica.aci.it](mailto:admacinform@informatica.aci.it).
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo, e comunque ove vi siano fatture in pagamento che dovranno (i) indicare espressamente la causale del pagamento, (ii) contenere i riferimenti al presente Contratto relativi al numero, alla data, e al codice CIG (Codice Identificativo Gara), (iii) essere intestate ad ACI Informatica, Via Fiume delle Perle n. 24, 00144 Roma, P. IVA 00883311003, ed (iv) essere inviate per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica: [admacinform@informatica.aci.it](mailto:admacinform@informatica.aci.it),  
ACI Informatica procederà, per quanto di competenza e secondo la normativa vigente, ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che, a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui

al presente comma, non venga corrisposta da ACI Informatica, non produrrà alcun interesse.

5. Le suddette fatture dovranno essere corredate da una nota dell'Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell'Ufficio interessato dell'Impresa.

6. In conformità alle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., attesa la natura e l'oggetto del presente Contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di "in house", l'importo delle fatture di cui al comma 1 del presente articolo sarà bonificato a 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a \_\_\_\_\_, i cui estremi identificativi, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto, saranno comunicati ad ACI Informatica nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187, così come meglio specificato al successivo articolo 28.

7. L'Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del presente Contratto.

8. ACI Informatica rientra tra i soggetti nei confronti dei quali si applica la scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell'art. 17-ter,

comma 1bis, del DPR 633/72, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 148 del 16/10/2017. Pertanto le fatture emesse nei confronti di ACI Informatica, a partire dal 1° gennaio 2018, dovranno riportare la dicitura "fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72".

## **Articolo 22 - Subappalto**

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

*< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 2 .>*

2. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto del presente Contratto.

3. Resta inteso che qualora l'Impresa si sia avvalsa, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi del presente articolo.

4. L'Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ACI Informatica o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività oggetto del presente Contratto.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti

di ACI Informatica, della perfetta esecuzione del presente Contratto anche per la parte subappaltata.

6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate ai subappaltatori stessi.

7. L'Impresa si impegna a depositare presso ACI Informatica, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza nei confronti del subappaltatore stesso dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

8. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini

prestazionali che economici.

9. Nel caso di mancato deposito dei documenti necessari entro il termine previsto, ACI Informatica procederà a richiedere all'Impresa l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

10. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

11. L'Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da ACI Informatica inadempimenti dell'Impresa subappaltatrice; in tal caso, l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ACI Informatica né al differimento dei termini di esecuzione contrattuale.

12. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non è previsto il pagamento diretto di ACI Informatica al subappaltatore, ad eccezione dell'ipotesi in cui il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa o in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

13. L'Impresa aggiudicatrice si obbliga, ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a praticare, per le opere affidate in

subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

14. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

15. L'impresa dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica effettuata da ACI Informatica abbia dimostrato l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, ACI Informatica annulerà l'autorizzazione al subappalto.

17. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui al presente articolo, ACI Informatica può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento del danno.

18. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

19. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.

### **Articolo 23 - Disposizioni antimafia**

1. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di validità del Contratto stesso. In particolare, nei confronti del rappresentante legale, dei componenti



dell'organo di amministrazione dell'Impresa, dei membri del Collegio Sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del Codice Civile, del Sindaco, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono compiti di vigilanza, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

#### **Articolo 24 - Cauzione**

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Impresa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, costituita mediante \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto stesso secondo quanto stabilito dallo stesso art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa deduzione di crediti di ACI Informatica verso l'Impresa.
2. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la polizza di cui al precedente comma del presente articolo, mediante rinnovi e proroghe, per tutto il periodo di validità del presente Contratto e, comunque, fino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto stesso, pena la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del

Codice Civile.

3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di ACI Informatica.

4. ACI Informatica ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito in esecuzione del presente Contratto e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa ACI Informatica di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui ACI Informatica si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del presente Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della stessa ACI Informatica.

6. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al precedente comma 5 del presente articolo ACI Informatica ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

7. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### **Articolo 25 - Divieto di cessione del Contratto e dei crediti**

1. E' fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. È fatto divieto all'Impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, comma 2, del Codice Civile, di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, i crediti derivanti dal presente Contratto, se non dietro preventiva ed espressa autorizzazione di ACI Informatica.

3. È, altresì, fatto divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, ACI Informatica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **Articolo 26 - Risoluzione**

1. In caso di grave e reiterato inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, ACI Informatica, mediante posta elettronica certificata, assegnerà all'Impresa, ex art. 1454 del Codice Civile, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, ACI Informatica potrà, in relazione a specifiche circostanze e a propria esclusiva discrezione, assegnare un termine ulteriore, decorso il quale, qualora l'inadempimento non sia stato sanato, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto e, in relazione a tale risoluzione di diritto, ACI Informatica ha la facoltà di incamerare la cauzione, ove la cauzione stessa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ACI Informatica al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso, si conviene che ACI Informatica, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, e fermo il diritto al risarcimento del danno subito, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;

b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ACI Informatica ai sensi del precedente art. 24;

c) mancata copertura dei rischi durante l'intero periodo di validità del presente Contratto, ai sensi del precedente art. 17;

d) nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 5 Estensione del servizio; 6 Attività di presa in carico, recapito e consegna ai destinatari; 7 Monitoraggio, rendicontazione e gestione dei flussi sugli esiti dei recapiti; 8 Gestione fisica dei ritorni; 9 Gestione delle anomalie; 10 Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa; ;11 Obblighi specifici a carico dell'Impresa; 12 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Rispetto degli obblighi contributivi; 13 Obblighi di riservatezza; 17 Assicurazione; 19 Penali; 22 Subappalto; 24 Cauzione; 25 Divieto

di cessione del Contratto e dei crediti; 28 Tracciabilità dei flussi finanziari; 30 Codice etico e Patto di Integrità; 32 Condizioni particolari di risoluzione.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di ACI Informatica, da farsi con posta elettronica certificata.

#### **Articolo 27 - Recesso**

1. ACI Informatica ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con posta elettronica certificata.

2. Tenuto conto che le attività oggetto del presente Contratto sono inserite in un progetto svolto nell'ambito del rapporto istituzionale che ACI Informatica ha nei confronti dell'Automobile Club d'Italia (ACI), qualora tale progetto dovesse essere dall'ACI interrotto e/o sospeso, ACI Informatica ha la facoltà, senza obbligo di preavviso, di far cessare e/o sospendere gli effetti del presente Contratto.

3. Dalla data di efficacia dell'interruzione/sospensione di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ACI Informatica.

4. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte in esecuzione del presente Contratto, secondo il corrispettivo e le

condizioni previste dal Contratto stesso.

5. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni

ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

6. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o

l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile

tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in

giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta

delle Parti ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica

amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio,

ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa

antimafia, ACI Informatica ha diritto di recedere dal presente Contratto

in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione del

Contratto stesso, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al

pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte in

esecuzione del presente Contratto, secondo i corrispettivi e le

condizioni previsti dal Contratto stesso, e rinuncia, ora per allora, a

qualsiasi pretesa risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o indennizzo

e/o rimborso delle spese.

#### **Articolo 28 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.

136 così come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, tutti i

movimenti finanziari relativi alla realizzazione del servizio oggetto del

presente Contratto devono essere registrati dall'Impresa su un conto

corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo

strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (cd “obbligo di tracciabilità”), con le indicazioni richieste dalla Legge (ad esempio, il Codice CIG – Codice Identificativo Gara - della commessa, da indicare nella causale delle fatture emesse, unitamente al riferimento al presente Contratto).

2. L'inosservanza dell'obbligo di tracciabilità di cui al precedente comma del presente articolo determina la nullità assoluta del presente Contratto ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile.

3. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative allo svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determinerà la risoluzione immediata e di diritto del presente Contratto.

4. L'Impresa provvederà altresì a comunicare ad ACI Informatica – nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010 e dalla relativa legge di conversione 217/2010 - gli estremi identificativi (Codice IBAN) del conto corrente dedicato intestato all'Impresa stessa, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto. L'Impresa dovrà utilizzare il proprio conto corrente dedicato in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'Impresa dichiara inoltre che il predetto conto corrente è conforme a quanto previsto dalla L. 136/2010 'Piano straordinario contro le mafie, nonché Delega al

Governo in materia di normativa antimafia' e s.m.i.. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad ACI Informatica le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, le Parti rinviando alla disciplina dettata dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

**Articolo 29 – Fallimento. Cessione. Trasformazione. Scissione.**

**Acquisizione**

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Impresa, il presente Contratto sarà risolto, con salvezza di ogni altro diritto e azione in favore di ACI Informatica. In tal caso ACI Informatica si riserva anche il ricorso alla procedura di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. La cessione di azienda e gli atti di fusione, acquisizione, scissione e trasformazione non hanno effetto nei confronti di ACI Informatica fino a quando il cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dalla avvenuta trasformazione, acquisizione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente.



3. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta cessione di azienda, fusione, acquisizione, scissione e trasformazione, ACI Informatica può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.

### **Articolo 30 – Codice Etico e Patto di Integrità**

1. L'Impresa dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano, per conto dell'Impresa stessa, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, tutte le prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, e nel Codice Etico adottato da ACI Informatica ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e pubblicato sul sito di ACI Informatica [www.informatica.aci.it](http://www.informatica.aci.it), nella sezione Trasparenza. L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà inadempienza agli obblighi del presente Contratto, e legittimerà ACI Informatica a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

2. L'Impresa dichiara, altresì, di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano, per conto dell'Impresa stessa, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, tutte le prescrizioni contenute nel "Patto di integrità" pubblicato sul sito di ACI Informatica [www.informatica.aci.it](http://www.informatica.aci.it), nella sezione trasparenza, all'interno del Codice Etico, la cui inosservanza legittimerà ACI

Informatica a valutare l'adozione delle misure di tutela in esso previste, tra cui la risoluzione di diritto del presente Contratto e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

**Articolo 31 - Consenso al trattamento dei dati. Identificazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati**

1. L'Impresa presta il consenso al trattamento dei dati da parte di ACI Informatica ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto.
2. Con la stipula del presente Contratto, l'Impresa identifica il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera g) e 29 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.

**Articolo 32 - Condizioni particolari di risoluzione**

1. Atteso che alla stipula del presente Contratto si è addivenuti in via d'urgenza, qualora successivamente alla stipula del Contratto stesso sia accertata la sussistenza di una causa di divieto tra quelle indicate nell'allegato 1) al D.Lgs. n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, o siano accertati gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ACI Informatica può recedere dal presente Contratto.
2. L'Impresa prende atto che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di

notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46, e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il presente Contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà di ACI Informatica di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ACI Informatica al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

### **Articolo 33 – Tolleranza. Validità**

1. L'eventuale tolleranza all'inadempimento a una o più clausole del presente Contratto, e il mancato esercizio anche di un solo diritto o di una facoltà dettagliati nel Contratto stesso, non potranno essere considerati come rinuncia all'esercizio dei diritti o delle facoltà da essi derivanti, e non precluderanno all'avente diritto la possibilità di esercitare successivamente tali diritti o facoltà, né la possibilità di ottenere il risarcimento per il danno subito dalla violazione degli obblighi di cui al presente Contratto.

2. La nullità o invalidità di una o alcune delle disposizioni del presente Contratto non pregiudica la validità delle altre clausole, che restano pienamente valide ed efficaci. La validità del Contratto stesso non è inficiata dalla nullità, inefficacia, o ineseguibilità di una delle clausole in essi contenute, che viene sostituita nel modo più adeguato dalle norme vigenti.

### **Articolo 34 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, a

eccezione di quelli che fanno carico ad ACI Informatica per legge.

2. L'Impresa dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Impresa.

#### **Articolo 35 - Foro competente**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, lì \_\_\_\_\_

**ACI Informatica S.p.A.**

**L'Impresa**

Il Direttore Generale

Il \_\_\_\_\_

Ing. Mauro Minenna \_\_\_\_\_

#### **Dichiarazione dell'Impresa annessa al Contratto**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in Contratto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel Contratto e di avere

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 Oggetto

Articolo 3 Luogo di esecuzione delle attività

Articolo 5 Estensione del servizio

Articolo 6 Attività di presa in carico, recapito e consegna ai destinatari

Articolo 7 Monitoraggio, rendicontazione e gestione dei flussi sugli esiti dei recapiti

Articolo 8 Gestione fisica dei ritorni

Articolo 9 Gestione delle anomalie

Articolo 10 Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 11 Obblighi specifici a carico dell'Impresa

Articolo 12 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Rispetto degli obblighi contributivi

Articolo 13 Obblighi di riservatezza

Articolo 14 Livelli di servizio

Articolo 17 Assicurazione

Articolo 18 Revisione dei prezzi. Rinunce

Articolo 19 Penali

Articolo 22 Subappalto

Articolo 23 Disposizioni antimafia

Articolo 24 Cauzione;

Articolo 25 Divieto di cessione del contratto e dei crediti

Articolo 26 Risoluzione

Articolo 27 Recesso

Articolo 28 Tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 29 Fallimento. Cessione. Trasformazione. Scissione. Acquisizione

Articolo 30 Codice Etico e Patto di Integrità

Articolo 31 Consenso al trattamento dei dati. Identificazione del

Responsabile esterno del trattamento dei dati

Articolo 32 Condizioni particolari di risoluzione

Articolo 35 Foro competente

Roma, lì \_\_\_\_\_

L'Impresa

Il \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_